Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 marzo 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 24 novembre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1971
registro n. 2 Difesa, foglio n. 66

SABBATINI Diego, nato il 26 giugno 1888 ad Appignano (Macerata), capitano in congedo - Distretto militare di Macerata. — *Gli sono ripristinate dal* 22 ottobre 1969 la medaglia d'argento al valor militare « sul campo » conferitagli con decreto luogotenenziale 25 luglio 1918 e successivamente revocata con notificazione inserita nel B.U. 1936, dispensa 38, pagina 1876, ed il relativo assegno, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra.

(1202)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1380.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Enrica Amiotti », con sede in Milano.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Enrica Amiotti », con sede in Milano presso l'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere. La fondazione stessa, inoltre, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 64.765.911 in azioni e obbligazioni, disposta in suo favore dal rag. Luigi Amiotti con atto pubblico del 27 novembre 1968, numeri 33145, 20301 di repertorio, a rogito dott. Ernesto Gallotti, notaio in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 213. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1381.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un canonicato intitolato alla B. V. di Pompei nel capitolo cattedrale di Cesena.

N. 1381. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 22 novembre 1910, integrato con altro decreto ed elenco del 27 aprile 1968 e dichiarazioni 10 gennaio 1970 e 1° ottobre successivo, relativo alla istituzione nel capitolo cattedrale di Cesena (Forlì) del canonicato intitolato alla B. V. di Pompei, investito della 3ª dignità.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 193. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1382.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Torino.

N. 1382. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 4 gennaio 1969, integrato con dichiarazione del 16 luglio 1969 e con altro decreto del 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 246. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1383.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia autonoma ed indipendente della Natività di S. Giovanni Battista, nel comune di Campodenno.

N. 1383. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 24 giugno 1967, integrato con dichiarazioni 19 aprile 1968 e 25 novembre 1970, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia autonoma ed indipendente della Natività di S. Giovanni Battista, in frazione Termon del comune di Campodenno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 247. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1384.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Fulgenzio V. e C., nel comune di Roma.

N. 1384. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 9 novembre 1967, integrato con altro decreto del giorno successivo e con dichiarazione 1° dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Fulgenzio V. e C., in zona Poggio Aurelio del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 248. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **20.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, nel comune di Chieri.

N. 20. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 3 ottobre 1968, integrato con dichiarazione 20 luglio 1969 e con altro decreto 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, in regione Roaschia del comune di Chieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 245. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **21.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, nel comune di Napoli.

N. 21. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 13 novembre 1967, integrato con dichiarazioni 1° dicembre 1967 e 1° dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in frazione Miano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 244. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **22.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Pompei, in Torino.

N. 22. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 27 settembre 1968, integrato con dichiarazione 20 luglio 1969 e con altro decreto 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Pompei, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 243. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 144, il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1969, registro

n. 4 Monopoli, foglio n. 36, il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1969, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 55, ed il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1970, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 70, concernenti la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1969, 27 marzo 1970 e 6 agosto 1970, con i quali l'on. Luigi Borghi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze on. Luigi Borghi è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a decorrere dall'11 novembre 1969.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 308

(1513)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 22 marzo 1954, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 312, con il quale il sig. Lorenzo Pellerani venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la lettera del 28 novembre 1970 dell'ispettore del Tesoro incaricato della vigilanza della borsa valori di Genova con la quale si comunica che il sig. Pellerani, in data 25 novembre 1970, ha dichiarato la propria insolvenza al comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Genova;

Considerato che la deputazione della borsa valori di Genova ha comunicato, con nota in data 2 dicembre 1970, di aver deliberato nei confronti dell'agente di cambio sig. Lorenzo Pellerani, nella riunione del 1° dicembre 1970, come da verbale allegato, la denuncia della insolvenza del predetto al tribunale civile di Genova, la esclusione a tempo indeterminato del medesimo dai locali della borsa valori, l'autorizzazione al comitato direttivo degli agenti di cambio di provvedere alla liquidazione e la proposta al Ministero del tesoro di revoca dell'agente di cambio in questione ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Considerato che il sig. Lorenzo Pellerani ha perduto, in conseguenza, il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Pellerani è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova, con effetto dal 25 novembre 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1971
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 182

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 184;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Treviso presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Barozzi dott. Sebastiano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Raho dott. Giacomo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferraro geom. Carlo, rappresentante del genio civile;

Ciotti dott. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pillon dott. Renato, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cibin Elio, Bellotto Luciano, Carraro Lorenzo, Cadamuro Lorenzo, Busato Giuseppe, Paro Ferruccio e Pavan Gino, rappresentanti dei lavoratori;

Giuponi dott. Enrico, Zambelli geom. Ermenegildo, Fantini dott. Fulvio e Bernardi rag. cav. Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Favaro per. agr. Biagio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1970
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 64

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 228;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Latina presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ursini dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Calò dott. Antonio, funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tartaglione ing. princ. Nicolino, rappresentante del genio civile;

Pennacchia dott. Lincoln, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Righi dott. Duilio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ferrante Francesco, Siniscalco Alberto, Mambro Vittorio, Di Marcantonio Davide, Alessandrini Adriana, Targa Elio e De Concilio Matteo, rappresentanti dei lavoratori;

Gnessi Luigi, Gnessi Angelo Romano, Adinolfi Alvaro e Boffi Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mariani Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1970
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 65

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 119;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Bari, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Panza avv. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Perrone dott. Luigi, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Cramarossa ing. princ. Vito, rappresentante del genio civile;

Guzzardo dott. Baldassarre, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piacente dott. Francesco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colapietro Lorenzo, Matera Angelo, Di Corato Riccardo, Ruccia Giuseppe, Bruni Nicola, Caiaffa Francesco e Leo Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Forgione Eduardo, Pescosolido Giuliano, De Palma gr. uff. Francesco e Pietroforte Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Straniero geom. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1970
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 66

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Costituzione della commissione per la determinazione dell'ammontare dell'integrazione supplementare comunitaria per i semi di colza e ravizzone triturati nella campagna 1969-70.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento 136/66 in data 22 settembre 1966 del Consiglio dei Ministri della C.E.E. relativo alla attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento 876/67 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 20 novembre 1967 modificato con i regolamenti 842/68 e 1382/69 concernente l'integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone trasformati in Italia;

Visto il regolamento 1125/68 in data 30 luglio 1968 della commissione C.E.E. modificato dal regolamento 1460/69 relativo alle modalità riguardanti l'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, concernente le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione per la determinazione dell'ammontare dell'integrazione supplementare spettante alle ditte nazionali che, durante la campagna 1969-70, hanno proceduto alla disoleazione di semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè delle modalità e dei criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione per la determinazione dell'ammontare dell'integrazione supplementare comunitaria spettante alle ditte nazionali che, durante la campagna 1969-70, hanno proceduto alla disoleazione di semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè delle modalità e dei criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è così composta:

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Tucci dott. Attilio, direttore di divisione, della direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Machioni dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe della ragioneria generale dello Stato;

Notaro dott. Pasquale, direttore di divisione e, in sua assenza, Rendina dott. Giuseppe, direttore di sezione, della direzione generale delle dogane ed imposte indirette del Ministero delle finanze;

Marincola Cattaneo dott. Raffaele, direttore di divisione della direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste;

La Sala dott. Michele, ispettore principale dell'ufficio speciale per la cooperazione economica internazionale nel campo dell'agricoltura, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

D'Aleo dott. Giovanni, direttore di divisione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Cilenti dott. Giorgio, dell'Associazione nazionale fra gli industriali degli olii da semi;

Carlizzi dott. Giuseppe, dell'Associazione nazionale dell'industria olearia.

Le funzioni di segretario della predetta commissione saranno eseguite dal dott. Livio Centioli, consigliere di 2ª classe della direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i gettoni di presenza, ai sensi del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul capitolo n. 1152 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'esercizio finanziario 1970.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1970
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 251

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Visto il telegramma del 21 dicembre 1970, dal quale risulta che la giunta regionale della Basilicata ha designato il sen. Vito Vincenzo Verrastro, presidente della giunta stessa, a rappresentare la regione medesima in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Decreta:

Il sen Vito Vincenzo Verrastro è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione della Basilicata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1971
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 104

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 31 agosto 1966;

Viste le deliberazioni assunte in data 24 giugno 1969 e 17 novembre 1970 dal consiglio generale del predetto istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 settembre 1970;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Modificazioni dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico, con sede a Roma.

Art. 1. — La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinata con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, ha personalità giuridica propria e sede in Roma.

La Cassa è abilitata ad operare in tutto il territorio nazionale. Essa è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 4. — Per il raggiungimento dei suoi fini, la Cassa compie le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui al precedente art. 3:

a) risconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di imprese artigiane;

b) finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanzia-

mento di cui alla lettera *b*) potranno avere durata fino a 10 anni, sempreché i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per l'impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi.

Detti prestiti saranno ammessi dalla Cassa al risconto o al rifinanziamento nel limite massimo di cui al precedente comma, con particolare riguardo per quelli concessi dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane, e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del codice civile.

Art. 6. — Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione pari a L. 48.500 milioni, così stabilito dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni;

b) dal fondo di riserva di cui al successivo art. 7.

Art. 10. — Il consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) nove dal Ministro per il tesoro, di cui cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale tra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;

c) due dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane.

Il consiglio generale, nella prima riunione, elegge il proprio presidente, scegliendolo tra i membri di cui alla lettera *a*).

Per la validità della elezione del presidente è richiesta la presenza di almeno dodici membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

Il consiglio generale elegge, con la stessa procedura, un vice presidente, scegliendolo fra i propri membri.

I componenti il consiglio generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili; occorrendo, essi continuano a rimanere nello ufficio sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Art. 11. — I membri del consiglio generale non possono appartenere ai consigli di amministrazione e alle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui al precedente art. 3.

A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni di sindaco.

La qualità di membro del consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o ufficio della Cassa, fatta eccezione per le cariche di membro del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui ai successivi articoli 20 e 22.

Ai membri del consiglio generale spetta una medaglia di presenza e, ove siano residenti fuori Roma, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio.

La misura della medaglia di presenza e della diaria è fissata, su proposta del consiglio generale, del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione si compone di nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato e designati:

a) uno dai Ministri anzidetti, il quale assume le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;

b) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) sette dal consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante dalle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, con la presenza di almeno sette membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili; occorrendo, essi continuano a rimanere nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Ai membri del consiglio di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del consiglio generale.

Art. 21. — E' istituito presso la Cassa un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del fondo stesso in base ai criteri e alle modalità deliberati dal comitato di cui al successivo art. 22.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del settanta per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni.

Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente art. 3, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia del fondo;

b) dai conferimenti dello Stato;

c) da un contributo annuo della Cassa in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per le forme collettive, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Tariffa A.I.L., per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 18 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1536)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, che disciplina l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'ente medesimo;

Visti i propri decreti 5 luglio 1966 e 8 luglio 1967, concernenti rispettivamente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci dell'ente di cui trattasi e la integrazione della composizione del collegio con il rappresentante del Ministero del tesoro, nonchè i decreti 16 maggio 1967 e 27 aprile 1970 relativi a sostituzioni di membri di detti organi;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1969, con il quale l'on. dott. Umberto Righetti è stato nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere al rinnovo degli organi precitati secondo le nuove norme statutarie;

Visto che ai sensi degli articoli 6 e 9 del vigente statuto dell'ente i rappresentanti degli impiegati e dei dirigenti assicurati, nonchè dei datori di lavoro sono designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate, dal personale dell'ente e dalle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Benigni Bruno Cesare, Cerisano dott. Mario, Mazzotti Bruno, Romanini William, Schifano Antonino e Zanolli dott. Guglielmo, in rappresentanza degli impiegati assicurati;

Brandani p. a. Pilade, in rappresentanza dei dirigenti assicurati;

Falini p. a. Fedelfranco, Gamalero rag. Pietro, Lotti avv. Guido, Martelli dott. Eliseo e Violati avv. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Gallo avv. Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mattei Sabino, in rappresentanza del personale dell'ente.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, è costituito come segue:

Venosi dott. Erasmo, presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lalicata dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mapelli rag. Alessandro, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Micheli dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956, modificato con i decreti ministeriali 6 agosto 1959, 20 novembre 1967, 20 marzo 1969, 30 ottobre 1969 e 9 marzo 1970, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della citata legge n. 296, cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che il dott. Silvio Lauriti è stato nominato direttore generale del collocamento della manodopera in sostituzione del dott. Cesare Pilia, chiamato ad altro incarico;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in seno al Comitato suddetto del dott. Cesare Pilia con il dott. Silvio Lauriti;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, il dott. Silvio

Lauriti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Cesare Pilia.

Art. 2.

Il comitato sarà presieduto dal dott. Silvio Lauriti, direttore generale del collocamento della manodopera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche per autocarri e rimorchi importati temporaneamente dalla Germania federale ed appartenenti a persone stabilmente residenti nella Germania federale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico

Gli autocarri adibiti al trasporto di merci e i relativi rimorchi, importati temporaneamente dalla Germania federale ed appartenenti a persone residenti stabilmente nella Germania federale possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non puo essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 30 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Modifica nella composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 166, concernente la costituzione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969 che riporta in un unico provvedimento la composizione della predetta commissione ed il successivo decreto ministeriale 24 gennaio 1970 concernente l'aggiunta di due membri;

Visto il decreto 27 febbraio 1970 con il quale il consigliere di 2ª classe dott. Michele Schiavone è stato nominato membro supplente di questo Ministero in seno alla commissione predetta;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del citato funzionario, in conseguenza del suo trasferimento ad altro ufficio del Ministero;

Decreta:

Il secondo comma della sezione *A* ed il secondo comma della sezione *B* del decreto ministeriale 24 novembre 1969, concernente i membri del Ministero del commercio con l'estero facenti parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, sono sostituiti dal seguente:

Silva dott. Armando, ispettore generale del Ministero del commercio estero e Di Chio dott. Michele, direttore di divisione di detto Ministero, membri effettivi, nonchè Consolo dott. Andrea, direttore di sezione e Costantini dott. Guglielmo, direttore di sezione, entrambi dello stesso Ministero, membri supplenti.

Roma, addì 1° febbraio 1971

Il Ministro: ZAGARI

(1542)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1971.

Costituzione del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per la agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale per il triennio dal 29 dicembre 1967 al 28 dicembre 1970;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del comitato centrale di coordinamento per il successivo triennio;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per la agricoltura e le foreste con nota del 30 dicembre 1970, prot. n. 50720/XV, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con nota del 19 novembre 1970, prot. n. 611753 e dall'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.) con nota del 26 novembre 1970, protocollo n. 22926;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato centrale di coordinamento previsto dallo art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura è costituito come segue:

Presidente:

De Paoli dott. Livio, ispettore generale del Ministero delle finanze.

Componenti:

Musso dott. ing. Ubaldo, ispettore generale delle imposte di fabbricazione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Licata dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in rappresentanza dell'anzidetto dicastero;

Tiacci dott. Pasquale, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rappresentanza dello stesso dicastero;

Belpoliti geom. Vittorino, in rappresentanza dello ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.).

Segretario:

Cottone dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

I componenti del comitato di cui all'articolo precedente durano in carica per un triennio.

Art. 3.

La spesa per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti del comitato centrale di coordinamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, farà carico sul capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e sul capitolo corrispondente per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano:

Tariffa 4/1, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 30 luglio 1948).

Roma, addì 4 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa 1u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

Tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

Tariffa 3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1966);

Tariffa 3u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1966);

Tariffa 3 (2t), relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (approvata con decreto ministeriale 13 gennaio 1928);

Tariffa 4, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato (approvata con decreto ministeriale 5 marzo 1930);

Tariffa 11/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 29 luglio 1967);

Tariffa 11u/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 29 luglio 1967);

Tariffa 11-D/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

Tariffa 11-Du/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

Tariffa 12, relativa all'assicurazione doppia mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente per un importo pari alla metà del capitale predetto, in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 5 marzo 1930).

Roma, addì 5 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1538)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e di condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Tariffa 53, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte;

Tariffa 311 i, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 31 i, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 73 i, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 5 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1537)

DECRETO PREFETTIZIO 10 febbraio 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto prefettizio n. 15.6.1/3735 Gab. del 9 luglio 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 1056 del 30 gennaio 1971, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede provinciale di Frosinone, ha designato per la nomina in seno a detto consesso, in sostituzione del dott. Stefano Oliva, collocato a riposo, il dott. Remo Pacioni, dirigente sanitario della stessa sede;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente variazione nella composizione del consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 237;

Decreta:

Il dott. Remo Pacioni, dirigente sanitario della sede provinciale I.N.A.M. di Frosinone, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Stefano Oliva.

Frosinone, addì 10 febbraio 1971

Il prefetto: CONTE

(1797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Sozzi Giuseppe, residente in Salsomaggiore Terme, distretto notarile di Parma, dal 3 maggio 1971.

Lovato Arturo, residente in Milano, dal 10 maggio 1971.

(2041)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1971:

Fazio Carmelo, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania

Rescio Antonio, notaio residente nel comune di San Cesarco di Lecce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce.

Cionci Leonida, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Novafeltria, distretto notarile di Pesaro.

Fabrizio Antonino, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Arezzo.

Sebastiani Maurizio, notaio residente nel comune di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena.

(2042)

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1971:

De Carli Paolo, notaio residente nel comune di Francavilla in Sinni, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria.

Sebastio Giovanni, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di San Giorgio Ionico, stesso distretto.

Pisano Pietro, notaio residente nel comune di Cariati, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Rossano, stesso distretto.

Capozzi Nicola, notaio residente nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni.

Prever Enrico, notaio residente nel comune di Portocomaro, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Condove, distretto notarile di Torino.

Scarabosio Aldo, notaio residente nel comune di Barge, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Luserna San Giovanni, distretto notarile di Torino.

Ingaramo Angelo, notaio residente nel comune di Soriano Calabro, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Perosa Argentina, distretto notarile di Torino.

(2044)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Creazzo

Con decreto 24 ottobre 1970, n. 559, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto abbandonato del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo, sezione U, al foglio n. 11, mappale 211 ½ della superficie di mq. 840 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 giugno 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1598)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vipulzano

Con decreto 27 ottobre 1970, n. 405, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del torrente Versa in comune di Vipulzano (Gorizia), segnato nel catasto del comune medesimo alla partita tavolare 1, mappale 1791/3 della superficie di mq. 1610 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 dicembre 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Gorizia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1599)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Lavello

Con decreto 22 ottobre 1970, n. 515, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Olivento, in comune di Lavello (Potenza) non censito nel catasto del comune medesimo. delimitante la particella 1 del foglio n. 32 della superficie di Ha. 2.60.00, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 giugno 1970, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1600)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in provincia di Verona

Con decreto 27 ottobre 1970, n. 407, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno sito in Basso Acquar della provincia di Verona, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 358-*B* della superficie di mq. 96 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 febbraio 1970 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1601)

Integrazione dell'elaborato contenente gli elenchi catastali delle aree comprese nel piano di zona del comune di Arezzo.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, n. 623, è stato integrato l'elaborato contenente gli elenchi catastali delle aree comprese nel piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Arezzo, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1964, n. 2344.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1602)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dinzl Luigia in Rohr, con sede in Bolzano via Portici, n. 35, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2-BZ » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bolzano.

(1553)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bramstaller Giuseppe, con sede in Bressanone (Bolzano) via Ponte Aquila, n. 1, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-BZ » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bolzano.

(1551)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 13-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Schultz Ernesto eredi, con sede in Merano (Bolzano), via Portici, n. 175, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 13-BZ » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bolzano.

(1552)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 107-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Minotto Primo, con sede in Cassano Magnago (Varese) via Cav. Colombo, n. 13, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 107-VA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(1554)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di sessantadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil « La Marinella », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 22 ottobre 1963, rep. 44843;

2) edificatrice « Eridana », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 19 giugno 1963, rep. 40646;

3) « Caseificio sociale Campione », con sede in Campione di Bagnolo S. Vito (Mantova), costituita per rogito Finandri in data 3 maggio 1948, rep. 6945;

4) « Cooperativa aziendale di Carpaneta », con sede in Corte Carpaneta di Bigarello (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 30 aprile 1967, rep. 997;

5) « Latteria Le Dodici », con sede in Scorzarolo di Borgoforte (Mantova), costituita per rogito Vasco Carbonieri in data 30 marzo 1942, rep. 15612;

6) « Caseificio sociale Susano », con sede in Susano Casteldario (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 8 aprile 1951, rep. 10949;

7) « Società autotrasportatori generi alimentari e combustibili (S.A.G.A.C.) », con sede in Curtatone (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 29 giugno 1945, rep. 4262;

8) « Caseificio sociale Barzelle », con sede in Curtatone (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 28 giugno 1942, rep. 5189;

9) « Caseificio sociale cooperativo Balconcello », con sede in Buscoldo di Curtatone (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 9 giugno 1941;

10) edil. « La Montanara », con sede in Curtatone, frazione Montanara (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 24 novembre 1961, rep. 23384;

11) « Caseificio sociale Cavecchia », con sede in Fellonica Po (Mantova), costituita per rogito Romani in data 8 giugno 1946, rep. 3272;

12) di produzione e lavoro « La Rinascente », con sede in Goito (Mantova), costituita per rogito Caravaggio in data 26 marzo 1950, rep. 1054;

13) « Club 3 P », con sede in Gonzaga (Mantova), costituita per rogito Cocconcelli in data 12 maggio 1962, rep. 2495;

14) « Caseificio Corte Vecchia », con sede in Marcaria (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 10 dicembre 1941, rep. 2094;

15) « Caseificio sociale Pilone », con sede in Corte Pilone di Rodigo (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 18 novembre 1948, rep. 7661;

16) agricola « Quadrifoglio », con sede in Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 8 aprile 1960, rep. 20970;

17) « Caseificio cooperativo Giacinto Bianchi », con sede in Villa Pasquali di Sabbioneta (Mantova), costituita per rogito Cavandoli in data 29 settembre 1941, rep. 1385/1117;

18) « Latteria cooperativa Sette Camini », con sede in Breda Cisoni di Sabbioneta (Mantova), costituita per rogito Cavandoli in data 29 settembre 1941, rep. 1385/1117;

19) « Caseificio cooperativo Vedova », con sede in Vedova di S. Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito Pradella in data 8 marzo 1942, n. 676;

20) di produzione e lavoro muratori « La Sustinentese », con sede in Sustinente (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 3 febbraio 1959, rep. 6596;

21) « Caseificio sociale Rustevecchia », con sede in Pradello di Villimpenta (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 27 luglio 1947, rep. 6132;

22) « Caseificio sociale Franciosa », con sede in Pradello di Villimpenta (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 18 maggio 1947, n. 5946;

23) di produzione e lavoro « Ariete », con sede in Villimpenta (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 7 ottobre 1960, rep. 14718;

24) edil « Quadrifoglio », con sede in Genova costituita per rogito Seghezza in data 30 giugno 1964, rep. 33458;

25) edil « I. Nievo », con sede in Genova, costituita per rogito Masnata, in data 21 aprile 1961, rep. 16684/6581;

26) edil « Pro Domus », con sede in Genova, costituita per rogito Bonini in data 5 novembre 1963, rep. 8971;

27) « EDI.LI.A. Edilizia ligure Arenzano », con sede in Arenzano (Genova), costituita per rogito Ribezzi in data 15 febbraio 1964, rep. 26268;

28) di consumo « Il Risparmio », con sede in Torre Orsina di Terni, costituita per rogito Cappello in data 7 marzo 1957, rap. 2662;

29) edil. « G.A.P.A. Gruppo amici Primavalle Aurelia », con sede in Roma, costituita per rogito Lupi in data 20 maggio 1964, rep. 51436;

30) edil « Laila 64 », con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 5 marzo 1964, rep. 47609/14844;

31) edil « Concordia Quinta », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 9 gennaio 1964, rep. 113652;

32) edil « Genialcasa », con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 17 giugno 1948, rep. 21656;

33) edil « Villa Giulia II » con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 22 dicembre 1958, rep. 963;

34) edil « Caleidoscopio », con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 24 ottobre 1963, rep. 15754;

35) « La Montanina », con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 8 luglio 1952, rep. 9388;

36) edil « San Menesio », con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 18 dicembre 1963, rep. 128905;

37) edil « Terni S.E.T.E.R. », con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 13 marzo 1948, rep. 8998;

38) edil « Caloica », con sede in Roma, costituita per rogito Inzerilli in data 1° marzo 1963, rep. 129397;
39) edil. « S.I.L.P. Roma 10 », con sede in Roma, costituita per rogito Fascia in data 3 ottobre 1963, rep. 64744;
40) edil. « S.I.L.P. Roma 15 », con sede in Roma, costituita per rogito Fascia in data 16 ottobre 1963, rep. 64840;
41) edil « Roma Lazio », con sede in Roma, costituita per rogito Fabi in data 22 maggio 1962, rep. 39749;
42) di consumo « Super alimentari Floridiana », con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 11 dicembre 1961, rep. 105432;
43) edil « Insel », con sede in Colleferro (Roma), costituita per rogito Oro Nobili in data 10 febbraio 1955, rep. 17698;
44) edil « Finter », con sede in Ciampino di Marino (Roma), costituita per rogito Tarquini in data 12 marzo 1965, rep. 218326;
45) « Rinascita », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 21 gennaio 1947, rep. 3164;
46) edil « Centro d'Italia », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 22 settembre 1955, rep. 8898;
47) agri. « Coltivatori diretti Cottanello », con sede in Cottanello (Rieti), costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 7 novembre 1961, rep. 14212;
48) « A.L.B.A. - Agricola e di consumo agricoltori - Lavoratori braccianti artigiani », con sede in Scandriglia (Rieti), costituita per rogito Pompili in data 4 maggio 1946, rep. 4780;
49) edil « Santa Barbara fra vigili del fuoco », con sede in Viterbo, costituita per rogito Francesini in data 25 febbraio 1958, rep. 35802/2537;
50) edil « Domus », con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 7 novembre 1953, rep. 1317;
51) agricola « La Castrense », con sede in Canino (Viterbo), costituita per rogito Selli in data 14 marzo 1962, rep. 2532;
52) agricola « Sant'Ubaldo », con sede in Vaiano di Castiglione in Teverina (Viterbo); costituita per rogito Donati in data 29 marzo 1952, rep. 17430/10444;
53) agricola delle « A.C.L.I. - S. Isidoro », con sede in Farnese (Viterbo), costituita per rogito Polidori in data 10 marzo 1950, rep. 2229;
54) agr. « Madre Terra », con sede in Gallese (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 25 settembre 1955, rep. 2736;
55) agricola « Maremma », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 21 ottobre 1947, rep. 2820;
56) agricola « Alcide De Gasperi », con sede in Piansano (Viterbo), costituita per rogito De Facendis in data 3 dicembre 1956, rep. 4760;
57) edil « Cimina fra braccianti e salariati agricoli », con sede in Soriano nel Cimino (Viterbo), costituita per rogito Talani Garibaldi in data 8 aprile 1962, rep. 1113;
58) edil « Rinascita », con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito De Facendis in data 11 aprile 1960;
59) edil « Garden », con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 2 febbraio 1966, rep. 64681;
60) edil « Case Ancora », con sede in Sassari, costituita per rogito Masala in data 8 febbraio 1965, rep. 207362;
61) edil « La Tecnica », con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 14 ottobre 1963, rep. 98206;
62) edil « Dipendenti enti vari Chianciano Terme », con sede in Chianciano Terme (Siena), costituita per rogito Tiziano Grilli in data 16 gennaio 1958, rep. 986.

(1548)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica dei dati catastali dell'area sita nel comune di San Benedetto del Tronto già trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 19 novembre 1970, a rettifica del decreto interministeriale in data 25 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969, la zona di mq. 345 sita in San Benedetto del Tronto dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato è riportata al catasto terreni di San Benedetto del Tronto, foglio n. 5, particella 43-*a* porzione, anzichè al nuovo catasto edilizio urbano di detto comune.

(1623)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Livorno

Con decreto interministeriale n. 495 del 10 dicembre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno, della superficie di mq. 2780, già adibito a sedime di una batteria contraerea, sito in comune di Livorno, via delle Fornaci e distinto nel catasto del predetto comune al foglio n. 12, mappale 22.

(1469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Vincenzo Pitino, nato a Padova il 22 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1397)

Il dott. Filippo Barletta, nato ad Amendolara (Cosenza) l'11 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1398)

Il dott. Giuseppe De Berardinis, nato a Nereto (Teramo) il 3 marzo 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1610)

Il dott. Sergio Giannitelli, nato a La Spezia il 18 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1611)

La dott.ssa Giulia Elisa Massimi in Rossi, nata a Roma il 19 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1612)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 18719 del 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970, registro n. 107, foglio n. 359, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 18 luglio 1968 dalla signorina Gabriella d'Amico contro la decisione con la quale il Ministero della pubblica istruzione, accogliendo il ricorso gerarchico della signorina Clarina Sabatini, modificava la graduatoria di merito relativa al concorso per l'assunzione di cinque impiegati non di ruolo della carriera esecutiva presso il liceo artistico di Pescara.

(1546)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 4 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,54	623,45	623,45	623,49	623,60	623,50	623,54	623,49	623,54	623,60
Dollaro canadese	619,30	619,10	619,25	619,20	618,30	619,30	619,30	619,20	619,30	619,40
Franco svizzero	144,80	144,85	144,79	144,79	144,90	144,81	144,82	144,79	144,88	144,85
Corona danese	83,37	83,35	83,35	83,36	83,30	83,38	83,36	83,36	83,37	83,37
Corona norvegese	87,37	87,35	87,35	87,355	87,35	87,35	87,365	87,355	87,37	87,37
Corona svedese	120,81	120,79	120,76	120,78	120,60	120,80	120,79	120,78	120,81	120,80
Fiorino olandese	173,52	173,51	173,56	173,50	173,50	173,54	173,495	173,50	173,52	173,48
Franco belga	12,56	12,562	12,5650	12,5635	12,56	12,56	12,565	12,5635	12,56	12,56
Franco francese	113,08	113,07	113,10	113,055	113,10	113,10	113,06	113,055	113,08	113,06
Lira sterlina	1508,30	1508,30	1507,80	1507,85	1507,75	1508,30	1507,90	1507,85	1508,30	1507,85
Marco germanico	171,72	171,70	171,78	171,75	171,70	171,70	171,755	171,75	171,72	171,77
Scellino austriaco	24,08	24,07	24,09	24,09	24,10	24,08	24,09125	24,09	24,08	24,075
Escudo portoghese	21,91	21,90	21,90	21,915	21,90	21,92	21,91	21,915	21,91	21,90
Peseta spagnola	8,96	8,95	8,96	8,96	8,95	8,96	8,962	8,96	8,96	8,96

Media dei titoli del 4 marzo 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	90,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,30
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	95,175
» 5 % (Beni esteri)	90,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,225
» 5,50 % » » 1968-83	91,90
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1971

Valuta		Valuta	
Dollaro USA	623,515	Franco belga	12,564
Dollaro canadese	619,25	Franco francese	113,057
Franco svizzero	144,805	Lira sterlina	1507,875
Corona danese	83,36	Marco germanico	171,752
Corona norvegese	87,36	Scellino austriaco	24,091
Corona svedese	120,785	Escudo portoghese	21,912
Fiorino olandese	173,497	Peseta spagnola	8,961

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 8 febbraio 1971, n. 3320, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno riportato al foglio n. 8, particella 46, 47 ed acque pubbliche del catasto del comune di Napoli, della complessiva superficie di Ha 0.05.32.

(1900)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 879 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta Società anonima INDUSTRIA LEGNAMI SILANI (I.L.S.S.A.) con sede in Genova, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 13.030.247 (lire tredicimilionitrentamiladuecentoquarantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.300.000 già liquidato con decreto ministeriale 10 novembre 1958, n. 4974/2878 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	9	—	Seminativo	III	1.37.40	109,92	350	38.472
	44	—	Pascolo cespugliato	I	0.33.80	13,52	380	5.138
	47	—	Pascolo	I	0.60.00	36,00	370	13.320
	59	—	Pascolo	I	0.43.40	26,04	370	9.635
	11	—	Seminativo	III	9.08.80	727,04	350	254.461
	54	—	Pascolo cespugliato	I	0.84.10	33,64	380	12.783
	23	—	Seminativo irriguo	IV	0.83.20	120,64	410	49.462
	24	—	Pascolo cespugliato	I	1.25.30	50,12	380	19.046
	57	—	Bosco a. f.	I	89.82.90	3.862,65	—	11.530.450
	22	—	Bosco a. f.	I	7.87.70	338,71	—	1.011.091
	46	—	Bosco ceduo	I	0.67.30	31,63	—	86.386
			TOTALI		113.13.90	5.349,91		13.030.247

(1644)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2408/70, n. 2422/70, e n. 2433/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		1°-12-1970	dal 2-12-1970 al 31-12-1970	1°-12-1970	dal 2-12-1970 al 31-12-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	310,00 (1)	310,00 (1)	235,00 (1)	235,00 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10
11.01-D	12	Farina di avena	2.191,25	2.191,25	1.878,75	1.878,75
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.613,10	3.613,10	3.300,60	3.300,60
	18	II. altra	2.026,85	2.026,85	1.870,60	1.870,60
11.01-F	22	Farina di riso	3.060,60	3.060,60	2.904,35	2.904,35
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	472,50	1.110,00	316,25	953,75
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	1.951,85	1.951,85	1.795,60	1.795,60
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1°-12-1970	Importazioni da: Paesi terzi dal 2-12-1970 al 31-12-1970	Importazioni da: SAMA e PTOM 1°-12-1970	Importazioni da: SAMA e PTOM dal 2-12-1970 al 31-12-1970
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala	4.974,35	4.974,35	4.661,85	4.661,85
	012	III. di orzo . .	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10
	015	IV. di avena . .	2.191,25	2.191,25	1.878,75	1.878,75
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:				
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:				
	018	1. non destinati all'industria della birra . .	3.613,10	3.613,10	3.300,60	3.300,60
	022	2. destinati all'industria della birra (2) . . .	470,00	470,00	157,50	157,50
	025	b. altri	2.026,85	2.026,85	1.870,60	1.870,60
	028	VI. di riso	3.060,60	3.060,60	2.904,35	2.904,35
	032	VII. di grano saraceno . .	312,50	312,50	zero	zero
	035	VIII. di miglio	472,50	1.110,00	316,25	953,75
	038	IX. di sorgo o di durra . . .	1.951,85	1.951,85	1.795,60	1.795,60
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (*decorticati o pilati*):				
	045	I. di frumento	4.139,35	4.139,35	3.983,10	3.983,10
	048	II. di segala	3.601,25	3.601,25	3.445,00	3.445,00
	052	III. di orzo	2.910,00	2.910,00	2.753,75	2.753,75
		IV. di avena:				
	055	a. avena spuntata	1.220,60	1.220,60	1.064,35	1.064,35
	058	b. altra	1.826,25	1.826,25	1.670,00	1.670,00
	062	V. di granturco	3.090,00	3.090,00	2.933,75	2.933,75
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	068	VII. di miglio	652,50	1.652,50	496,25	1.496,25
	072	VIII. di sorgo o di durra	2.973,10	2.973,10	2.816,85	2.816,85
	075	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	4.948,10	4.948,10	4.791,85	4.791,85
	082	II. di segala	4.300,00	4.300,00	4.143,75	4.143,75
	085	III. di orzo	4.615,60	4.615,60	4.303,10	4.303,10
	088	IV. di avena	1.826,25	1.826,25	1.670,00	1.670,00
	092	V. di granturco	3.090,00	3.090,00	2.933,75	2.933,75
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	098	VII. di miglio	652,50	1.652,50	496,25	1.496,25
	102	VIII. di sorgo o di durra	2.973,10	2.973,10	2.816,85	2.816,85
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:				
	108	I. di frumento	3.211,25	3.211,25	3.055,00	3.055,00
	112	II. di segala	2.798,10	2.798,10	2.641,85	2.641,85
	115	III. di orzo	1.911,85	1.911,85	1.755,60	1.755,60
	118	IV. di avena	1.220,60	1.220,60	1.064,35	1.064,35
	122	V. di granturco . .	2.026,85	2.026,85	1.870,60	1.870,60
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	128	VII. di miglio	472,50	1.110,00	316,25	953,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni dai: Paesi terzi 1°-12-1970	Paesi terzi dal 2-12-1970 al 31-12-1970	SAMA e PTOM 1°-12-1970	SAMA e PTOM dal 2-12-1970 al 31-12-1970
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra	1.951,85	1.951,85	1.795,60	1.795,60
	135	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. fiocchi:				
	138	I. di frumento	5.703,75	5.703,75	5.391,25	5.391,25
	142	II. di segala	4.974,35	4.974,35	4.661,85	4.661,85
	145	III. di orzo	3.755,00	3.755,00	3.442,50	3.442,50
	148	IV. di avena	2.400,00	2.400,00	2.087,50	2.087,50
	152	V. di granturco	3.613,10	3.613,10	3.300,60	3.300,60
	155	VI. di riso	5.244,35	5.244,35	4.931,85	4.931,85
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	162	VIII. di miglio	870,60	1.995,50	558,10	1.683,10
	165	IX. di sorgo o di durra	3.481,85	3.481,85	3.169,35	3.169,35
	168	X. altri	312,50	312,50	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	2.558,75	2.558,75	2.246,25	2.246,25
	175	II. altri	1.688,10	1.688,10	1.375,60	1.375,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
	01	A. denaturati	466,25	466,25	197,50	197,50
		B. altri:				
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola .	4.015,00	4.015,00	2.840,00	2.840,00
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) . .	1.203,10	1.203,10	28,10	28,10
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.893,75	5.893,75	5.331,25	5.331,25
	04	b. altro	4.545,60	4.545,60	3.983,10	3.983,10
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.626,25	3.626,25	3.063,75	3.063,75
	14	b. non nominato	2.851,85	2.851,85	2.289,35	2.289,35
	21	B. torrefatto	3.230,60	3.230,60	2.668,10	2.668,10
11.08		Amidi e fecole, inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	1.203,10	1.203,10	140,60	140,60
	04	II. amido di riso	1.768,75	1.768,75	175,00	175,00
	07	III. amido di frumento	2.126,85	2.126,85	1.064,35	1.064,35
	14	IV. fecola di patate	1.203,10	1.203,10	140,60	140,60
	18	V. altri	1.203,10	1.203,10	70,60	70,60
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:				
		A. non torrefatti:				
	02	I. di frumento	11.310,00	11.310,00	1.935,00	1.935,00
	05	II. altri	9.550,00	9.550,00	175,00	175,00
	08	B. torrefatti	11.310,00	11.310,00	1.935,00	1.935,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1°-12-1970	Paesi terzi dal 2-12-1970 al 31-12-1970	SAMA e PTOM 1°-12-1970	SAMA e PTOM dal 2-12-1970 al 31-12-1970
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.183,75	5.183,75	183,75	183,75
	06	b. altri	3.578,10	3.578,10	140,60	140,60
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.183,75	5.183,75	183,75	183,75
	09	b. non nominati	3.578,10	3.578,10	140,60	140,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.183,75	5.183,75	183,75	183,75
	12	II. altri	3.578,10	3.578,10	140,60	140,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	654,35	654,35	654,35	654,35
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.048,10	1.048,10	1.048,10	1.048,10
	07	2. non nominati	2.095,60	2.095,60	2.095,60	2.095,60
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	523,75	523,75	523,75	523,75
	14	b. altri	2.095,60	2.095,60	2.095,60	2.095,60

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Atteso che alla data del 30 novembre 1970, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, erano disponibili tre posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè corredato del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale o essere presentate direttamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1971.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1971.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1971. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale, Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su

carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o invalido cui il documento si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale personale - Divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1971) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e

sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di seconda classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Registro n. 6, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I. — *Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica*:

1) Campi elettrici e magnetici.
2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.
3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.
4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.
5) Tubi elettronici a vuoto ed a gas.
6) Transistori.
7) Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.
8) Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.
9) Misure di tensione, di corrente, di potenza; ponti di misura; oscilloscopi.
10) Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.
11) Cenni sulle macchine sincrone.
12) Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

II. — *Trasmissione ed elaborazione delle informazioni*:

1) Circuiti a costanti distribuite: linee elettriche omogenee. Equazioni della propagazione.
2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.
3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.
4) Fondamenti della teoria delle informazioni.
5) Rumore e distorsione.
6) Segnali modulati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

III. — *Sistemi di comunicazioni elettriche*:

1) Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.
2) Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.
3) Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.
4) Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione della immagine.
5) Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori e controreazionati;
6) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche di diversa frequenza; antenne per micro-onde; guide d'onda;
7) Trasmettitori radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza;
8) Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia; circuiti rivelatori;
9) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

IV. — *Elementi della teoria dei controlli automatici*: (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sull'automazione di processi operativi. Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).

V. — *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

VI. — *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VII. — *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

VIII. — *Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione. Gestione diretta ed in concessione.*

Il Ministro: Bosco

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª — Via del Seminario - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . domiciliato a . . . . . in via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . . del corso di laurea di . . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .,

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . . in data . .,

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . (1);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data .

Firma . . . (2)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1239)

Nomina della commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1970-71.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954 contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per il disimpegno del servizio radioelettrico a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione di esami per la sessione ordinaria 1970-71 a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, modificato con la legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione III, con le note n. 10754 del 10 aprile 1970 e n. 12593 del 18 giugno 1970;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa - Stato maggiore della marina, con foglio n. 5024687 dell'11 aprile 1970;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1970-71, è costituita come segue:

Belardini dott. ing. Enzo, direttore di divisione del Ministero P. T., presidente;

Dell'Ovo dott. ing. Andrea, direttore di sezione del Ministero P. T., membro;

Coppola Raponi prof.ssa Tullia, membro per la lingua inglese;

Roberti Gelasio prof. Ugo, membro per la geografia;

Chiappi cap. CEMM Ilio, del Ministero Difesa-Marina, membro;

Cardea perito capo Mario, del Ministero P. T., membro supplente.

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione il segretario rag. Giuseppe Contessa della Direzione centrale per i servizi radioelettrici - Ministero P. T.

Art. 2.

Ai componenti la commissione esaminatrice ed al segretario sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa presunta in L. 2.172.000 sarà imputata al capitolo 191 art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma P.T. per l'esercizio finanziario 1970 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1971, rispettivamente per L. 660.000 e lire 1.512.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1970
Registro n. 58 *Poste Telecom., foglio n.* 4.

(1864)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Crespano del Grappa

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074, è indetto il concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Crespano del Grappa;

Le condizioni di appalto sono specificate nel successivo art. 7;

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

b) decorati al valor militare, mutilati e invalidi del lavoro e vedove dei caduti del lavoro equiparati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 137;

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle della categoria b). Tra i concorrenti della stessa categoria sarà preferito, nell'ordine che segue:

1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);

2) chi ha gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

3) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

4) chi è in possesso di maggior titolo di studio;

5) chi ha maggiore età.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso occorre il possesso, alla data di scadenza del concorso, dei seguenti requisiti:

1) appartenere ad una delle categorie di persone cui è riservato il concorso, specificato all'art. 1;

2) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

3) aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore. Si prescinde dal titolo di studio per i concorrenti che abbiano gestito un magazzino vendita di generi di monopolio per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

4) aver effettuato il versamento della somma di L. 500.000 mediante deposito provvisorio presso la tesoreria provinciale di Treviso ovvero mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Udine;

5) essere in grado di prestare, nel termine assegnato, la cauzione di L. 100.000 a garanzia degli obblighi contrattuali, nonchè altra cauzione, dell'importo di L. 700.000 a garanzia della dotazione di generi consegnata a titolo di deposito all'appaltatore del magazzino.

Le cauzioni possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286.

Art. 3.

Il termine di scadenza del presente concorso è stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono presentare domanda redatta su carta da bollo da L. 500.

La domanda, unitamente alla prova del deposito di cui al n. 4) del precedente art. 2 (ricevuta di Tesoreria o vaglia cambiario) deve pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, n. 11 - 00153 Roma, entro il termine perentorio suindicato:

La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

a) generalità, luogo e data di nascita, domicilio o indirizzo del concorrente e sua sottoscrizione;

b) categoria o categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate all'art. 1 lettera *a*) e *b*);

c) indicazione del magazzino del quale il concorrente abbia eventualmente tenuto la gestione, indicandone il periodo;

d) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta si intendono: il coniuge, i figli (limitatamente ai figli di età minore ed a quelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro) ed ai genitori, tutti conviventi e sprovvisti di reddito proprio;

e) titolo di studio. Il concorrente deve dichiarare qual'è il titolo di studio massimo posseduto;

f) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; che si impegna a rimuovere, nel termine assegnatogli, qualsiasi causa di incompatibilità alla gestione prevista dall'art. 7 della legge citata e che accetta esplicitamente il corrispettivo d'appalto e le altre condizioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Decide sul concorso di cui all'art. 1 con i criteri previsti dall'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, apposita commissione centrale, da nominarsi con successivo decreto del Ministro per le finanze.

Il vincitore del concorso viene invitato, nel termine che gli verrà assegnato, ad esibire a comprova del possesso, alla data di scadenza del concorso, dei requisiti da lui dichiarati, la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato sanitario rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale dal quale risulti che il concorrente è immune da malattie infettive o contagiose;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale egli ha partecipato al concorso:

a) se invalido di guerra: decreto di concessione della pensione in originale o in copia autenticata, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) se vedova di guerra: decreto di concessione della pensione privilegiata, in originale o in copia autenticata, ovvero certificato mod. 10;

c) se appartenente alle categorie equiparate per legge agli invalidi di guerra e alle vedove di guerra; decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata ovvero certificato della competente autorità atto a comprovare la concessione della pensione;

d) se decorato al valor militare: brevetto di decorazione in originale o in copia autenticata, ovvero documento di concessione della decorazione;

e) se, invalido del lavoro o vedova di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Per l'invalido il certificato dovrà altresì attestare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa;

5) certificato comprovante la sussistenza dello stato vedovile alla data del concorso, per le sole vedove di guerra o equiparate per legge;

6) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

7) titolo di studio dichiarato, in originale o copia autenticata secondo le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero certificato in bollo rilasciato dal competente ispettorato compartimentale dei monopoli attestante che il ricorrente ha gestito un magazzino di vendita per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi. In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio originale il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) devono essere prodotti nella competente carta bollata e rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invio.

Art. 5.

La decisione definitiva della commissione di cui all'art. 1 sarà notificata a tutti i partecipanti e non è soggetta a gravame in via amministrativa.

I depositi provvisori costituiti dai partecipanti sono quindi svincolati per la restituzione agli interessati ad eccezione di quello costituito dal vincitore che rimarrà a disposizione dell'amministrazione per il rimborso delle spese occorse per l'espletamento del concorso.

Art. 6.

Il vincitore del concorso di cui all'art. 1 ottiene l'appalto a trattativa privata del magazzino di vendita di Crespano del Grappa alle condizioni stabilite dal successivo art. 7. All'uopo egli è invitato:

1) ad integrare il deposito provvisorio, di cui al precedente n. 4) dell'art. 2 della somma occorrente per far fronte a tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto, salvo rendiconto;

2) a prestare le cauzioni di cui al n. 5) del precedente art. 2;

3) a provare di avere la disponibilità di locali idonei alle esigenze di servizio:

a) situati in luogo accessibile ai mezzi di trasporto, senza limitazione di transito, che offrano facilità di sosta e di scarico;

b) che abbiano superficie atta a custodire, in ambienti nettamente distinti, la necessaria scorta di tabacchi e di sale, tenuto conto anche dell'incremento delle vendite;

c) che presentino tutte le necessarie garanzie fiscali nonchè igieniche per la buona conservazione dei generi ed in ispecie dei tabacchi, obbligandosi ad eseguire tutte le opere all'uopo prescritte dall'ispettorato compartimentale;

4) a stipulare presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Udine il relativo contratto di appalto, entro il termine che gli sarà all'uopo fissato.

Art. 7.

La gestione del magazzino dovrà svolgersi sotto la stretta osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e del capitolato di oneri per l'appalto dei magazzini di vendita approvato dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 5 febbraio 1959, i cui testi sono reperibili presso tutti gli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato.

Le principali condizioni dell'appalto del magazzino vendita di Crespano del Grappa (provincia di Treviso) sono le seguenti:

1) l'appalto avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e scadenza al 31 dicembre 1975;

2) l'appaltatore deve provvedere all'approvvigionamento di ventinove rivendite di generi di monopolio che formano la circoscrizione del magazzino ed a tal fine viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi per il complessivo importo di L. 20.802.000 al netto dell'aggio di vendita. Il movimento annuo di generi si aggira su q.li 1704 di sali e q.li 195 di tabacchi;

3) il magazzino deve approvvigionarsi:

a) a sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette presso il deposito di Venezia Porto Marghera;

b) a chinino presso la salina di Volterra (Sezione deposito chinino).

La consegna dei generi avrà luogo presso l'anzidetto deposito di Venezia Porto Marghera.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto e facchinaggio dei generi dall'anzidetto deposito alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei recipienti.

Per i sali non condizionati viene riconosciuto un calo nella complessiva misura di gr. 250 per ogni quintale introdotto in magazzino.

L'appaltatore è retribuito con il corrispettivo unico di lire 16,840 per ogni mille lire dell'importo dei generi prelevati presso il deposito fornitore al netto dell'aggio di vendita.

Nell'anno finanziario 1969 il magazzino di Crespano del Grappa ha prelevato complessivamente generi per un importo pari a L. 207.710.000.

In base al corrispettivo anzidetto di L. 16,840 ‰ il reddito annuo lordo presunto viene determinato in L. 3.498.000 distinto in:

L.	540.000	per affitto di locali idonei;
»	869.000	per retribuzioni ed oneri previdenziali al personale privato;
»	799.200	per trasporto extra ferroviario e facchinaggio dei generi;
»	256.715	per spese generali;
»	1.033.085	per compenso personale all'appaltatore;
L.	3.498.000	totale annuo.

Art. 8.

Penalità - Decadenza

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso vengano a risultare non vere l'amministrazione ha facoltà di incamerare a titolo di penale il deposito provvisorio costituito dal concorrente stesso fino alla concorrenza delle spese sostenute per il concorso.

Qualora il vincitore del concorso non produca i documenti richiesti nel termine assegnato o comunque non si attenga alle disposizioni del presente decreto decade dall'assegnazione e il deposito provvisorio da lui costituito per partecipare al concorso viene incamerato dall'amministrazione a titolo di penale, senza l'obbligo di messa in mora o altra formalità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 253

(1885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Casale Monferrato, nell'ordine appresso indicato:

1.	Bortolan dott. Mariano	punti	89,28	su 132
2.	Ferretti dott. Gustavo	»	84,75	»
3.	Coverlizza dott. Mario	»	84,47	»
4.	Lopez dott. Ugo	»	79,99	»
5.	Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
6.	Ilari dott. Virgilio	»	79,21	»
7.	Geraci dott. Vincenzo	punti	76,92	su 132
8.	Benecchi dott. Fernando	»	76,58	»
9.	Bandoni Raffaello	»	76,33	»
10.	Vacirca dott. Salvatore	»	75,83	»
11.	Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
12.	Pulli dott. Italo	»	74,90	»
13.	Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
14.	Mele Gregorio	»	74,50	»
15.	Russo Luigi	»	73,83	»
16.	Maddalone Pasquale	»	73,60	»
17.	Caruana Salvatore	»	73,50	»
18.	Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
19.	Rollone Eusebio	»	73 —	»
20.	Vitale Francesco	»	72,83	»
21.	Mussetti Tranquillo	»	72,75	»
22.	D'Ancona dott. Antonio	»	72,70	»
23.	Patanè dott. Francesco	»	72,48	»
24.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
25.	Seclì dott. Ernesto	»	71,30	»
26.	Laurenza dott. Giovanni	»	70,90	»
27.	Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
28.	Morriconi dott. Benito	»	70,24	»
29.	Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
30.	Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»
31.	Forlani dott. Remo	»	69,45	»
32.	Baldacchino dott. Emanuele	»	69,10	»
33.	Mantelli Erminio	»	68,98	»
34.	Ventriglia dott. Giovanni	»	68,02	»
35.	Maiorana dott. Giulio	»	67,60	»
36.	De Pascale dott. Mario	»	67,18	»
37.	De Negri dott. Errico	»	66,99	»
38.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
39.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
40.	Bellizzi Alessandro	»	66,08	»
41.	Evangelisti Ugo	»	66,06	»
42.	Milanaccio dott. Pier Paolo	»	65,88	»
43.	Facchini Mario, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	65,72	»
44.	Marisi dott. Cesidio	»	65,72	»
45.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
46.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
47.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
48.	Mazza dott. Osvaldo	»	65,15	»
49.	Barbieri dott. Silvio	»	64,98	»
50.	Travaglini dott. Giuseppe	»	64,65	»
51.	Sperduti Michele	»	63,87	»
52.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
53.	Delli Paoli dott. Dante	»	63,83	»
54.	Filippi dott. Davide	»	63,59	»
55.	De Flumeri Francesco Paolo	»	63,52	»
56.	Alberti Pietro	»	63,46	»
57.	Ciccone dott. Saverio	»	62,91	»
58.	Labriola Antonio	»	62,85	»
59.	Bazzano dott. Felice	»	62,80	»
60.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
61.	Tarella dott. Domenico	»	62,42	»
62.	Taranto Fausto	»	61,33	»
63.	Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
64.	Maucieri Eugenio	»	59,81	»
65.	Onofri Ermanno	»	59,74	»
66.	La Placa Cataldo	»	59,46	»
67.	Agnoli Mario	»	58,62	»
68.	Pietrasanta Francesco	»	58,47	»
69.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
70.	Ridolfo Francesco Felice	»	57,97	»
71.	Campi Paolo	»	57,86	»
72.	Di Stilo Rocco Orlando	»	57,63	»
73.	De Marco Luigi	»	57,42	»
74.	Frigiolini Mario	»	57,28	»
75.	Narducci Fiorenzo	»	57 —	»
76.	Suelzu dott. Clemente	»	56,52	»
77.	Latino Ignazio	»	55,12	»
78.	Persoglio Domenico	»	55,04	»
79.	Pascale Vittorio	»	54,59	»
80.	Nepomuceno Renato	»	54,56	»
81.	Viganò Mauro	»	54,14	»
82.	Pignat Guido	»	53,64	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1627)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta;

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta, nell'ordine appresso indicato:

1.	Bortolan dott. Mariano	punti	89,28	su 132
2.	Ferretti dott. Gustavo	»	84,75	»
3.	Coverlizza dott. Mario	»	84,47	»
4.	Lopez dott. Ugo	»	79,99	»
5.	Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
6.	Benecchi dott. Fernando	»	79,58	»
7.	Ilari dott. Vergilio	»	79,21	»
8.	Mele Gregorio	»	77,50	»
9.	Geraci dott. Vincenzo	»	76,92	»
10.	Russo Luigi	»	76,83	»
11.	Pulli dott. Italo Rosario	»	74,90	»
12.	Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
13.	Tucci dott. Domenico	»	74,57	»
14.	Maddalone Pasquale	»	73,60	»
15.	Patanè dott. Francesco	»	73,48	»
16.	Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
17.	Rollone Eusebio	»	73 —	»
18.	Vitale Francesco	»	72,83	»
19.	Mussetti Tranquillo	»	72,75	»
20.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
21.	Seclì dott. Ernesto	»	71,30	»
22.	Laurenza dott. Giovanni	»	70,90	»
23.	Perruggino Giovanni	»	70,66	»
24.	Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
25.	Moriconi dott. Benito	»	70,24	»
26.	Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
27.	Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»
28.	Forlani dott. Remo	»	69,45	»
29.	Baldacchino dott. Emanuele	»	69,10	»
30.	Mantelli Erminio	»	67,98	»
31.	Maiorana dott. Giulio	»	67,60	»
32.	Puglisi dott. Carmelo	»	67,46	»
33.	De Pascale dott. Mario	»	67,18	»
34.	De Negri dott. Enrico	»	66,99	»
35.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
36.	Faissola Giovanni	»	66,22	»
37.	Schioppa dott. Gino	»	66,15	»
38.	Bellizzi Alessandro	»	66,08	»
39.	Evangelisti Ugo	»	66,06	»
40.	Facchini Mario	»	65,72	»
41.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
42.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
43.	Mazza dott. Osvaldo	»	65,15	»
44.	Barbieri dott. Silvio	»	64,98	»
45.	Travaglini dott. Giuseppe	»	64,65	»
46.	Scatigna Leonardo	»	64,20	»
47.	Italiano dott. Francesco	»	63,92	»
48.	Sperduti Michele	»	63,87	»
49.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
50.	Delli Paoli dott. Dante	»	63,83	»
51.	Filippi dott. Davide	»	63,59	»
52.	De Flumeri dott. Francesco P.	»	63,52	»
53.	Alberti Pietro	»	63,46	»
54.	Achilli Amedeo	»	63,06	»
55.	Ciccone dott. Saverio	»	62,91	»
56.	Labriola Antonio	»	62,85	»
57.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
58.	Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
59.	Taranto Fausto	»	61,33	»
60.	Peghetti dott. Gian Maria	punti	61,15	su 132
61.	Piscitelli Ferruccio	»	61,04	»
62.	Maucieri Eugenio	»	60,81	»
63.	Onofri Ermanno	»	69,74	»
64.	La Placa Cataldo	»	59,46	»
65.	Agnoli Mario	»	58,62	»
66.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
67.	Ridolfo Francesco F.	»	57,97	»
68.	Di Stilo Rocco Orlando	»	57,63	»
69.	De Marco Luigi	»	57,42	»
70.	Frigiolini Mario	»	57,28	»
71.	Narducci Fiorenzo	»	57 —	»
72.	Suelzu dott. Clemente	»	56,52	»
73.	Persoglio Domenico	»	55,04	»
74.	Nepomuceno Renato	»	54,56	»
75.	Viganò Mauro	»	54,14	»
76.	Pignat Guido	»	53,64	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1819)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 31 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1970, registro n. 5, foglio n. 214, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Beguinot prof. Corrado, ordinario di tecnica urbanistica presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Napoli, presidente;

Gatti De Sanctis prof. Diambra, libero docente ed incaricato di caratteri distributivi degli edifici presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma;

Cicconcelli prof. Ciro, libero docente di caratteri distributivi degli edifici, incaricato di elementi di architettura e rilievo dei monumenti presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma;

Saccà dott. Francesco, ispettore centrale di 1ª classe;

Cavallaro dott. Eraldo, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1971
Registro n. 6, *foglio n.* 395.

(1865)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

Il giorno 13 maggio 1971, alle ore 8,30, avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

(1524)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

Il giorno 14 maggio 1971, alle ore 8,30, avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

(1525)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

Il giorno 7 maggio 1971, alle ore 8,30, avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

(1526)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

Il giorno 10 maggio 1971, alle ore 8,30, avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

(1527)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo avranno luogo in Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, aula I, piazza della Pilotta n. 4, nei giorni 5, 6, 7 e 8 aprile 1971 con inizio alle ore 8,30.

(2223)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1971 — dispensa n. 2 — è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale in data 30 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 2 ottobre 1969.

(1626)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7472 del 25 luglio 1969, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1968;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Iovene Luca	punti	65,781	su 120
2. Palumbo Antonio	»	65,317	»
3. Giuliano Eduardo	»	62,675	»
4. Martorelli Gabriele	»	60,913	»
5. Cernelli Giuseppe	»	59,015	»
6. Salurso Alessandro	»	58,838	»
7. Siciliano Francesco	»	58,672	»
8. Mascia Gregorio	»	58,662	»
9. Fusco Camillo	»	58,600	»
10. Sarno Ennio	»	56,372	»
11. Patella Francesco	»	56,224	»
12. Matteo Antonio	»	56,193	»
13. Del Baglivo Giuseppe	»	55,800	»
14. D'Avino Ugo	»	54,990	»
15. Vessa Luigi	»	54,230	»
16. Cardiello Angelo	»	52,515	»
17. Folino Giovannino	»	51,904	»
18. Chiumento Felice	»	51,000	»
19. Tenore Arturo	»	50,158	»
20. Calabrese Francesco	»	49,042	»
21. Alfinito Camillo	»	45,697	»
22. Torrone Pietro	»	43,388	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 16 dicembre 1970

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12543 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 7472 del 25 luglio 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Iovene Luca: Amalfi (2ª condotta);
2) Palumbo Antonio: Giffoni Valle Piana (2ª condotta);
3) Giuliano Eduardo: S. Valentino Torio;
4) Martorelli Gabriele: Giffoni Sei Casali;
5) Cernelli Giuseppe: Centola (2ª condotta);
6) Salurso Alessandro: S. Mauro Cilento;
7) Siciliano Francesco: Tramonti;
8) Mascia Gregorio: Siano;
9) Fusco Camillo: Buccino;
10) Sarno Ennio: Torraca;
11) Patella Francesco: Laureana Cilento;
12) Matteo Antonio: Novi Velia;
13) Del Baglivo Giuseppe: Lustra Cilento;
14) D'Avino Ugo: Ottati;
15) Vessa Luigi: Campora;
16) Folino Giovannino: Stella Cilento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 16 dicembre 1970

Il medico provinciale: GALLO

(1615)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1190/1 del 4 settembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1967;
Visto il decreto n. 1190/2 del 4 settembre 1970, con il quale venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;
Viste le rinunce da parte di alcuni vincitori e di altri candidati dichiarati idonei, interpellati tenendo conto della graduatoria di merito e dell'ordine di preferenza delle sedi indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso;
Vista infine la propria nota n. 1549 dell'11 gennaio 1971, con la quale venivano invitati i candidati idonei a far conoscere se intendessero o meno accettare le condotte vacanti di Coli, Ferriere, Lugagnano 2ª sede e quella del consorzio Ottone-Zerba;
Considerato che nel termine prescritto alcuni hanno dichiarato di rinunciare, altri non hanno dato alcuna risposta;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le condotte mediche di Coli, Ferriere, Lugagnano 2ª sede e quella del consorzio Ottone-Zerba sono vacanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 10 febbraio 1971

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(1822)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/2078/1a del 20 aprile 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1969;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come appresso:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Santoro dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Potenza;
Settembrini dott. Domenico, medico provinciale di Matera;
De Bellis prof. Luigi, primario ostetrico dell'ospedale civile di Potenza;
Bochicchio dott. Nicola, specialista in ostetricia;
Zanantoni Fernanda, ostetrica condotta di Maratea.

Segretario:

Armento dott. Rocco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Potenza, all'albo pretorio della prefettura di Potenza e a quello dei comuni interessati.

Potenza, addì 12 febbraio 1971

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(1927)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 524 del 20 gennaio 1971 con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel pubblico concorso per i posti d'ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa;
Visto il proprio decreto n. 524 del 20 gennaio 1971 con cui venne nominato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di San Cataldo il dott. Mira Antonio, nato a Siculiana il 29 maggio 1940, con invito ad assumere servizio — pena decadenza — entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;
Considerato che il predetto provvedimento è stato notificato al dott. Mira il giorno 27 gennaio 1971 e che lo stesso entro il termine stabilito non ha assunto servizio e di conseguenza deve intendersi rinunziatario e pertanto decaduto;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza espresso dai candidati risultati idonei che seguono nella graduatoria il dott. Mira Antonio;

Riconosciuto pertanto di dover procedere alla nomina del dott. Febbrile Francesco secondo candidato che ha espresso la preferenza per la sede di S. Cataldo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 524 del 20 gennaio 1971 citato in premessa, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di S Cataldo il dott. Febbrile Francesco, nato a Sommatino il 18 aprile 1941.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 12 febbraio 1971

Il medico provinciale: SCHILLACI

(1867)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario di 3ª classe del comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7024/36 del 14 dicembre 1970 e numero 413/36 del 27 gennaio 1971 concernenti rispettivamente la approvazione della graduatoria di merito e l'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso indicato in oggetto;

Vista la rinuncia al posto del dott. Benedetti Alfonso, primo classificato;

Visto che occorre procedere all'assegnazione del posto resosi vacante;

Tenuto presente che il dott. Rosatelli Filippo si è classificato al 3° posto della graduatoria di merito;

Considerato che il suddetto sanitario, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare il posto di cui innanzi;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1261 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rosatelli Filippo è dichiarato vincitore di un posto di veterinario di 3ª classe nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e del comune interessato.

Roma, addì 9 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

(1868)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1970, n. **31.**

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, per la promozione ed il potenziamento degli impianti cooperativi agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, è elevata fino ad un massimo dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

Il punto II dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, è sostituito dal seguente: « Stalle razionali e relativi impianti ed attrezzature ».

Art. 3.

All'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, viene introdotto il punto 4): « Sedi per servizi di assistenza amministrativa, contabile, tecnica ed economica a favore degli associati ».

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, modificata dai precedenti articoli 1, 2 e 3, è *autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1970,* l'ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1984.

Sul limite d'impegno di cui al presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento L. 50.000.000;
a favore della provincia di Bolzano L. 50.000.000.

Art. 5.

All'onere di lire 100.000.000, previsto per l'esercizio 1970, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 dicembre 1970

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

(13094)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.